

Legge
sulla protezione civile
(del 26 febbraio 2007)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 7 febbraio 2007 n. 5786 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I
Norme generali

Oggetto e definizione

Art. 1 ¹La presente legge disciplina la protezione civile.

²La protezione civile protegge la popolazione, assiste le persone in cerca di protezione, protegge i beni culturali, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.

³Essa è un'organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.

Autorità competente per l'applicazione della legge

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.¹

²Esso approva ogni quattro anni la pianificazione della protezione civile secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Comuni

Art. 3 ¹I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all'interno dell'amministrazione una persona di riferimento.

²Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

Capitolo II
Organizzazione della protezione civile

Regioni di protezione civile

Art. 4 ¹Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

²La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorzio dei Comuni.²

³Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

Competenze

a) Regioni

Art. 5³ Le Regioni sono competenti per l'assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l'intervento in caso di bisogno, segnatamente:

- a) realizzare e gestire secondo la pianificazione cantonale le costruzioni protette, le attrezzature speciali e quelle dell'allarme della popolazione;
- b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;

¹ Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

² Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

³ Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

- c) chiamare in servizio e gestire i militi a loro attribuiti dopo il reclutamento, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;
- d) collaborare nel campo dell'istruzione e garantire l'esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
- e) assicurare l'attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
- f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione;
- g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale.

b) Comuni

Art. 6 I Comuni sono tenuti a:

- a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
- b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell'allestimento delle indispensabili pianificazioni;
- c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;
- d) vigilare sul rispetto delle normative sull'edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
- e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

c) Altre strutture di collaborazione

Art. 7 ¹Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.

²Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.

Capitolo III

Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Reclutamento

Art. 8 Il Dipartimento è responsabile dell'incorporazione e dell'attribuzione dei militi.

Volontariato

Art. 9 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.

Incorporazione e attribuzione

Art. 10 ¹Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.

²Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un'equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.

³In caso di cambiamento di domicilio all'interno del Cantone l'incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.

⁴Il Consiglio di Stato può creare formazioni specialistiche.

Proscioglimento anticipato

Art. 11 Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

Controlli

Art. 12 ¹Le Regioni garantiscono la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti.

²Il Dipartimento, allo scopo di favorire un'attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell'esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.

Copertura assicurativa

Art. 13 Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell'esercizio delle loro funzioni.

Capitolo IV Istruzione

Durata

Art. 14 ¹L'istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.

²Il Consiglio di Stato determina la durata dell'istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l'iter d'istruzione possa essere abbreviato.

³Gli interventi d'urgenza, quelli di catastrofe come pure per il ripristino di simili situazioni o per attività di pubblica utilità non sostituiscono l'obbligo del corso di ripetizione.

Norma transitoria

Art. 14a⁴ I militi della protezione civile che sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni.

Competenze

a) cantonali

Art. 15 Il Consiglio di Stato disciplina l'istruzione e ne coordina e sorveglia l'esecuzione.

b) regionali

Art. 16 Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l'organizzazione e l'esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.

Personale insegnante

Art. 17 Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.

Centri di istruzione

Art. 18 Tutta l'istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d'istruzione cantonale della protezione civile.

Collaborazione tra Regioni e Cantone

Art. 19 Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell'ambito dell'istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.

Capitolo V Preparativi e intervento

Chiamata in caso d'intervento

a) Competenze cantonali

Art. 20 Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono una o più regioni;
- b) catastrofi e situazioni d'emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
- c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.

b) Competenze regionali

Art. 21 Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza nella propria regione;
- b) per svolgere lavori di ripristino;
- c) per interventi di pubblica utilità;
- d) per prestare aiuto ad un'altra regione.

Obbligo del milite e del datore di lavoro

Art. 22 ¹I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall'autorità.

²I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.

³I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.

Aiuto vicendevole

⁴ Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.

Art. 23 I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

Formazioni d'intervento

Art. 24 ¹Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d'intervento.
²Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

Reperibilità

Art. 25 Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale.

Picchetto e indennità⁵

Art. 26 ¹Nel caso in cui l'evoluzione della situazione lasci presagire la necessità d'intervento da parte della protezione civile, il Dipartimento e le Regioni istituiscono un servizio di picchetto.
²Il Consiglio di Stato fissa le indennità per il servizio di picchetto.⁶

Art. 27 ...⁷

Capitolo VI

Materiale di protezione civile e sistemi d'allarme⁸

Materiale d'intervento ed equipaggiamento⁹

Art. 28¹⁰ Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d'intervento di base destinato all'equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.

Sistemi d'allarme

Art. 28a¹¹ ¹I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.

²Le Regioni si occupano della gestione dei sistemi d'allarme, curandone la prontezza d'impiego e assumendosi i costi d'esercizio e di manutenzione non coperti dal Cantone o dalla Confederazione.

³Il Cantone stipula un'assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d'allarme.

⁴Nel caso in cui i dispositivi d'allarme fossero combinati, i costi indicati al capoverso 2 verranno sopportati dalla Regione di protezione civile e dal gestore dell'impianto d'accumulazione interessato.

⁵I Comuni in tempo di pace garantiscono:

- a) l'attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando;
- b) l'allarme alla popolazione residente in luoghi non raggiunti dal suono delle sirene fisse. Le Regioni pianificano le procedure d'allarme.

⁶I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono in tempo di pace l'attivazione delle sirene in caso d'allarme acqua.

Capitolo VII

Edilizia di protezione civile

I. Rifugi

a) Competenze

Art. 29 ¹Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.

²Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l'obbligo di realizzazione del rifugio o l'esonero come pure per l'approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.

³Il Dipartimento è competente per l'approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.

b) Zone di valutazione

⁵ Nota marginale modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

⁶ Cpv. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

⁷ Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

⁸ Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

⁹ Nota marginale modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹⁰ Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹¹ Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

Art. 30 Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.

c) Rifugi obbligatori

Art. 31 ¹I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell'edificazione:

- a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
- b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio;
- c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili);¹²
- d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali;¹³
- e) per gli edifici privi di interrato.

²I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.

d) Rifugi pubblici

Art. 32 I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.

e) Raggruppamento di rifugi

Art. 33 Il Dipartimento, d'intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.

f) Beni culturali

Art. 34 Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali ad adottare o tollerare misure destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.

g) Contributi sostitutivi

Art. 35 ¹Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi.

²Il Dipartimento fissa l'ammontare dei contributi.

h) Fondo contributi sostitutivi

Art. 36^{14 15}I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi».

²I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:

- a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l'equipaggiamento, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;
- b) secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile.

³...

⁴Sono altri scopi di protezione civile, in particolare:

- la realizzazione, il rimodernamento e la sistemazione delle costruzioni protette, compreso il loro equipaggiamento;

¹² Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹³ Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹⁴ Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹⁵ Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.

²Essi vengono gestiti come segue:

a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento;

b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;

c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:

- prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati;
- secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell'articolo 36 capoverso

4.

520.100

- l'istruzione;
- le pianificazioni e i preparativi;
- l'impiego in caso di catastrofe o di eventi straordinari;
- la messa a disposizione di materiale, infrastrutture ed equipaggiamento di protezione civile;
- le opere di prevenzione nell'ambito della protezione civile.

i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione

Art. 37 1Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.

2Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.

II. Impianti di protezione

Art. 38 1Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. Sono pure impianti di protezione i posti sanitari destinati alle cure ambulatoriali in caso di occupazione dei rifugi.

2Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

III. Disposizioni comuni

a) Manutenzione e utilizzo

Art. 39 1Ai proprietari delle costruzioni di protezione civile incombe l'obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all'utilizzo soggiacciono all'autorizzazione del Dipartimento competente.

2In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

b) Controllo

Art. 40 Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l'ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l'equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.

IV. Tasse

Art. 41 1Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 1'000.--.¹⁶

2Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 500.--.

3Il Consiglio di Stato fissa l'ammontare delle tasse.

Capitolo VIII

Inadempienza e blocco dei lavori

Inadempienza

Art. 42 Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.

Art. 43 ...¹⁷

Blocco dei lavori

Art. 44 Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell'apertura del cantiere, come pure nell'ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell'approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.

Capitolo IX

Finanziamento

Principio

Art. 45 1Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.

¹⁶ Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.

¹⁷ Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

²Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell'art. 26 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato rispettivamente dell'art. 165 cpv. 3 della legge organica comunale.

Spese d'intervento

Art. 46 ¹Il finanziamento delle spese d'intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.

²In casi eccezionali e in quelli indicati all'art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.¹⁸

Oneri particolari assunti dal Cantone

Art. 47 Il Cantone si assume i costi:

- a) della gestione del Centro cantonale d'istruzione;
- b) dell'acquisto del materiale e dell'equipaggiamento speciali di valenza cantonale.

Contributi cantonali

Art. 48 ¹Il Cantone contribuisce al finanziamento dell'istruzione, nonché del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento definiti all'art. 28.¹⁹

²Il contributo annuale è fissato dal Gran Consiglio ogni quattro anni mediante decreto legislativo.

Finanziamento delle Regioni

Art. 49 Il finanziamento delle Regioni è garantito da:

- a) partecipazioni dei Comuni;
- b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
- c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.

Capitolo X Rimedi di diritto

Reclamo e ricorso

Art. 50 ¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²⁰

³In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.

⁴Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Responsabilità per danni

Art. 51²¹ Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative.

Diritto di regresso

Art. 52 Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d'emergenza.

Capitolo XI Disposizioni penali

Procedura

Art. 53 Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite:

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;²²
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.

²⁰ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

²¹ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²² Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Capitolo XII
Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 54 Sono abrogate:

- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;
- la legge di applicazione alla legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.

Entrata in vigore

Art. 55 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.²³

Pubblicata nel BU **2008**, 312.

²³ Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.